

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

SCHEMA

PEC : sbsc@pec.unifi.it

CAPITOLATO D'APPALTO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

- A) Fornitura di n.ro 2 (due) Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME**
- B) Garanzia convenzionale, integrativa ed estensiva della garanzia legale**

CIG.....

CUP B56C18001690001

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Direttore Dipartimento SBSC Prof.ssa Paola Chiarugi

DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

Prof. Paolo Paoli Associato afferente al Dipartimento di SBSC

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto:

- A) La fornitura di **n. 2 (due) Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME**
- B) **Garanzia convenzionale, integrativa ed estensiva della garanzia legale** comprensiva dei servizi di manutenzione **ordinaria e straordinaria con i contenuti e caratteristiche enunciati nel presente capitolato**. Tenuto conto che la fornitura è coperta da garanzia legale per i 12 mesi successivi a far data del collaudo positivo si prevede, in via convenzionale, un'integrazione di garanzia di tipo **"tutto compreso"** inclusiva degli interventi della manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta aggiudicataria contatterà l'Amministrazione per esaminare le circostanze ed esigenze specifiche, fornirà immediata assistenza laddove possibile, oppure programmerà una valutazione sul sito avviando l'intervento di riparazione ritenuto necessario a sua discrezione, in modo da riportare lo strumento nelle specifiche prestazioni.

Le voci di costo sono elencate di seguito in via esemplificativa:

- Interventi di riparazione del prodotto sul sito, durante le normali ore di lavoro, il costo del viaggio del tecnico, il tempo da lui trascorso sul sito del cliente e tutte le parti di ricambio (elettroniche e meccaniche) con la sola esclusione dei reagenti e dei consumabili (Piastre, reagenti , etc).
Decade in caso di: uso improprio, incuria-dolo, manomissione da terzi non autorizzati.

Si prevede, altresì, una estensione della durata della garanzia di cui sopra nei termini seguenti:

- Estensione di garanzia per 24 mesi ulteriori per un totale di 36 mesi comprensivi di una manutenzione programmata di Assistenza che prevede tutti gli interventi di riparazione del prodotto sul sito, durante le normali ore di lavoro, il costo del viaggio del tecnico, il tempo da lui trascorso sul sito del cliente e tutte le parti di ricambio (elettroniche e meccaniche) con la sola esclusione dei reagenti e dei consumabili (Piastre, reagenti , etc).

ARTICOLO 2 - IMPORTO APPALTO

L'importo dell'appalto e del contratto "a corpo" è risultante dell'offerta economica presentata in sede di gara determinato mediante l'applicazione del ribasso **Applicato sull'importo posto a base di gara (VOCI A+ B)**.

L'importo contrattuale si articola per voci secondo il dettaglio determinatosi in sede di offerta economica, rispettivamente per le caratteristiche tecniche dello strumento che sono le seguenti:

Sistema completo per amplificazione e rilevazione qPCR Real Time.

Blocco termico con Tecnologia Peltier 96 well.

Utilizzazione stand alone.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILE DELL'APPALTO

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il **nominativo dell'incaricato di responsabile dell'appalto**, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA/SERVIZIO ED ESECUZIONE- PENALI

4.1 TEMPO UTILE

Il tempo di esecuzione del contratto **per la VOCE A) – FORNITURA** è fissato in **30 giorni in numero trenta (in lettere) escluso sabato, domenica festivi e chiusure estive** decorrenti dal **Verbale di attivazione della fornitura** a firma del Direttore di esecuzione, che sarà rilasciato nei termini di legge dopo la comunicazione formale di aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto di appalto, (eventuale) con previsione di consegna anticipata sotto riserva.

Il tempo di esecuzione del contratto **per la VOCE B) – garanzia convenzionale** è fissato in 36 mesi.

Per la tempistica di dettaglio si fa espresso rinvio al Capitolato prestazionale (art. 21 e seguenti) del presente Capitolato.

4.2 PENALI

- a) Nel caso si verificano le seguenti condizioni sono previste applicazioni di penalità come di seguito elencate.
- b) Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione dei servizi/forniture e manutenzione, per inadempienza pari al 2 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- c) Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi di manutenzione pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale cadauno;
- d) Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica previa contestazione formale e messa in mora dell'appaltatore.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione contestata, alla quale l'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio di UNIFI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

In caso di inadempienze che comportino l'osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l'irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente.

UNIFI procede, a seguito dell'assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o avvalendosi della cauzione definitiva. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa appaltatrice, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile alla stessa oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse di UNIFI. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa appaltatrice. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento.

Verificandosi deficienza o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, UNIFI avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell'appalto, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito da UNIFI. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato da UNIFI con rivalsa sulle somme dovute all'impresa appaltatrice a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dal UNIFI mediante l'escussione della cauzione definitiva.

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il R.U.P. ed il D.E.C., fatta salva l'applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all'impresa appaltatrice, il relativo compenso ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'impresa appaltatrice.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto da UNIFI.

Con l'accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa autorizza

UNIFI ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile; pertanto tutte le penali la cui applicazione è prevista e disciplinata dal presente capitolato, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente appaltante a causa dei ritardi.

Resta inteso che, nel caso la ditta non inizi gli interventi entro i termini stabiliti, la Stazione Appaltante resterà libera di far eseguire ad altre ditte in danno all'aggiudicataria gli stessi interventi, ponendo poi, a carico della ditta inadempiente, le maggiori spese sostenute e tutti gli eventuali danni subiti.

Le penalità sono comunicate all'Impresa in via amministrativa, mediante PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

E' riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, con istanza, corredata dei documenti necessari a comprovare le ragioni ritenute giustificative della non applicabilità delle penali.

Le istanze devono essere presentate non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale l'Università di Firenze comunica all'Impresa la determinazione di applicare le penali per le inadempienze contestate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazione di penali.

Costituiscono motivo di spostamento dei termini delle prestazioni, quelli connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dalla Stazione Appaltante, purché l'Impresa provveda, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, ad inoltrare specifica comunicazione.

Qualunque fatto della Stazione Appaltante che obblighi l'Impresa a sospendere il servizio o a ritardarlo, può costituire motivo per lo spostamento dei termini.

Non possono essere contestate penalità in relazione ad inadempienze determinate da cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante-

ARTICOLO 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

All'operatore economico aggiudicatario saranno corrisposti mediante bonifico bancario dopo la consegna, collaudo della ditta appaltante con scadenze a trenta giorni, previa predisposizione di tutti gli atti contabili di cui alla normativa vigente e acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anti

corruzione e regolarità amministrativa e contributiva. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. 50/2016.

Il pagamento del saldo sarà effettuato successivamente all'approvazione da parte dell'Amministrazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC) e verifica fiscale di legge (Equitalia), a comunicare tramite PEC all'Appaltatore l'importo della fattura che ai sensi del D.M. n.55/2013 è obbligato a utilizzare la fatturazione elettronica.

La contabilizzazione della fornitura a 30 giorni.

La contabilizzazione del servizio a 30 giorni

la contabilizzazione delle forniture parti ricambio escluse dal servizio manutenzione a misura sarà effettuata applicando i prezzi Listino, dedotto il ribasso di gara.

Le fatture sono soggette al regime dello “*split payment*” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

I pagamenti, corrisposti al rilascio della Regolare Esecuzione del Servizio, con specifico atto del Direttore di Esecuzione, saranno autorizzati e disposti con atto di liquidazione del Responsabile Unico del Procedimento.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di servizi e forniture, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

I corrispettivi contrattuali, saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti nelle relative parti speciali del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:

- 1) il RdP rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
- 2) Il pagamento all' appaltatore sarà corrisposto, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5 % a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, al termine di ogni esercizio ed alla data di emissione di certificato/attestato di verifica di conformità da cui risulti lo svolgimento regolare del servizio delle prestazioni contrattuali.
- 3) L'Università rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione *autorizzazione a fatturazione* e provvede all'invio via PEC della medesima all'appaltatore con i dati necessari alla fatturazione;
- 4) l'Appaltatore, ricevuta l'autorizzazione, emette fattura intestata all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Dipartimento di

Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla fattura PA (IPA **JD37E7**), e provvede all’invio del documento all’Università, con annotazione del codice CIG, indicato in frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della *L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”*, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all’art. della medesima, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 5) la Area Amministrazione Bilancio e Finanza, ricevuta la fattura, provvede all’emissione del mandato di pagamento.

L’Università, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore è obbligato ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; a tale scopo l’appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

I pagamenti, previo benestare del responsabile del procedimento, saranno effettuati a 30 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Infine, nel caso in cui dal riscontro ordine/fattura emergessero delle divergenze, il Settore Finanziario provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore ogni elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine concordato per il pagamento delle fatture, di cui al successivo punto, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti secondo le indicazioni fornite.

Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito *www.indicepa*

Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazione di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dalla L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “*Split payment*”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (scissione pagamenti).

Rimane inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del

corrispettivo acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del fornitore in merito al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ARTICOLO 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Amministrazione del Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice **CIG** e **CUP** relativo alla gara.

L'appaltatore e gli eventuali sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 7 - CRITERI E MODALITA' DI CONTROLLO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

In corrispondenza dell'attivazione di ciascuna delle fasi di cui al cronoprogramma di esecuzione dell'appalto, il Direttore di Esecuzione in contraddittorio con l'appaltatore procede alla verbalizzazione dell'attivazione di ciascuna fase specificando nel Verbale stesso data inizio e fine attività.

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Prima del pagamento delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione del contratto accerterà la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che dovrà attivare la procedura di liquidazione dei corrispettivi al fine della liquidazione della spesa a fronte della fattura.

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO

L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE.

Ferma restando la relativa dichiarazione resa in sede di gara, il subappalto è ammesso in conformità all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

La quota parte subappaltabile non deve superare il del 30% dell'importo complessivo del contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE** delle prestazioni subappaltate. L'appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo il contratto senza il consenso dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto del Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze.

Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106.

UNIFI si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali dei servizi:

- affidamento all'Appaltatore del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

In ogni caso si farà riferimento ai prezzi patti e condizioni del contratto in essere.

ARTICOLO 10 - VIZI DELLA FORNITURA/SERVIZIO - DIFETTI DI CONFORMITÀ - DECADENZA - PRESCRIZIONE

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione beni conformi al contratto di appalto. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal fornitore e possiedono le qualità del bene che il fornitore ha indicato nell'offerta;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che l'Amministrazione può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal fornitore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dall'Amministrazione e che sia stato da questi portato a conoscenza dell'appaltatore al momento della conclusione del contratto e che l'appaltatore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, l'Amministrazione era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dall'Amministrazione.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene oggetto del servizio è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dall'appaltatore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dall'Amministrazione, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della esecuzione degli interventi.

In caso di difetto di conformità, l'Amministrazione ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

L'Amministrazione può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le spese si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

E' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone all'appaltatore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Amministrazione.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Amministrazione, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

L'Amministrazione può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene

entro il termine congruo fissato dall'Amministrazione;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al fornitore.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Dopo la denuncia del difetto di conformità, il fornitore può offrire all'Amministrazione qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora l'Amministrazione abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'appaltatore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo fissato dall'Amministrazione, salvo accettazione da parte dell'Amministrazione del rimedio alternativo proposto;

b) qualora l'Amministrazione non abbia già richiesto uno specifico rimedio, l'Amministrazione deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di un anno dalla consegna del bene.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dall'appaltatore si prescrive, in ogni caso, nei termini di legge.

L'Amministrazione, che sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre il diritto al:

- 1) ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione,
- 2) ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo
- 3) ovvero alla risoluzione del contratto,

conformemente a quanto previsto nel presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

ARTICOLO 11 - COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il presente appalto non contempla il collaudo in corso d'opera.

Ciascuno degli interventi di verifica previsti sarà accompagnato da un verbale che ne attesta l'esecuzione, mentre gli interventi a misura vengono contabilizzati, e pertanto verificati dal DEC).

ARTICOLO 12 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'accertamento della regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, si darà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 - ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E DEL CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Il Fornitore, in ottemperanza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE** e del Codice Etico (reperibili sul sito <http://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>), quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE** comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

12.2 Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con l'impresa aggiudicataria al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'impresa aggiudicataria informerà e formerà adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e comunicherà alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Oltre agli oneri indicati nel presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore e quindi compresi nel prezzo, gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisoria, i mezzi d'opera e del personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per l'esecuzione di tutta la fornitura/servizio;
2. l'allontanamento dei materiali ed il trasporto alle pubbliche discariche dei

- materiali di risulta, imballaggi etc.;
3. le prove che l'Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso le sedi da essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione di quanto precedentemente prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. La conservazione degli eventuali campioni, munendoli di sigilli e firma dell'Amministrazione appaltante e dell'appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
 4. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai e comunque che potranno intervenire in corso d'opera;
 5. il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
 6. l'adozione nell'esecuzione di tutta la fornitura/servizio dei procedimenti e delle cautele necessarie, per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
 7. lo sgombero degli imballaggi e dei materiali utilizzati per la fornitura/servizio;
 8. ai sensi dell'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;

ARTICOLO 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Le cause di risoluzione del contratto, risarcimento del danno ed incameramento della cauzione sono le seguenti:

- a) *clausola risolutiva espressa*: qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale. E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.
- b) in ogni caso l'Amministrazione, in caso di ritardo nell'ultimazione, anche parziale, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.
- c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione

- dell'appalto;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - e) la violazione dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Il grave errore comporta la risoluzione del contratto e l'appaltatore non potrà partecipare alla nuova gara d'appalto.

ARTICOLO 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' ammesso il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione nei modi e ricorrendo le fattispecie disciplinate dagli artt. 106, 109 del D. Lgs 50/2016, ferma restando la disciplina prevista dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero verificarsi saranno definite in base alle vigenti disposizioni. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione della fornitura/servizio non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione della fornitura/servizio.

Tutte le controversie di contratto devono essere preventivamente esaminate dalle parti in via amministrativa e, qualora non si pervenisse ad una risoluzione delle stesse, si potrà adire la via giudiziale.

Le controversie non definibili in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ARTICOLO 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE DI CONTRATTO

La stipula del contratto è formalizzata in forma elettronica dell'art.32, comma14, del D.Lgs 50/2016. Tutte le spese di pubblicità della gara secondo la vigente normativa e relative alla stipula del contratto d'appalto (corresponsione imposta bollo) in questione sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltatrice.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

In ragione della stipula del contratto l'appaltatore ha costituito, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo,

- una cauzione definitiva in favore dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE** ai sensi del comma 1 dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, nonché delle riduzioni di cui all'art.93 comma7 del medesimo decreto.

L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.

ARTICOLO 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto stipulato in forma pubblica;
- 3) documenti ed elaborati allegati al contratto.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia al Regolamento dell'attività contrattuale dell'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE** nonché alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

REQUISITI TECNICI CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 21.1 - Modalità e termini per l'esecuzione della prestazione.

Le apparecchiature proposte devono essere nuove di fabbrica e di ultima generazione. La fornitura si intende “chiavi in mano”, ossia comprensiva di consegna al piano e installazione ovvero la strumentazione sarà consegnata alla struttura nel proprio imballo, in modo da essere protetta contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Installazione, messa in funzione e collaudo finale dovrà essere effettuato con impiego di personale altamente qualificato e specializzato, e comprende tutto il materiale necessario sono da considerarsi a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 21.1 bis - Prestazionale

Le caratteristiche e le specifiche tecniche richieste, nonché la configurazione, le informazioni aggiuntive e le eventuali normative, cui devono corrispondere, sono dettagliatamente indicate nel presente capitolato. I requisiti minimi essenziali sono da ritenersi a pena di esclusione.

L'intendimento dell'Amministrazione è quello di pervenire ad una gestione di tali attrezzature in modo da garantirne la massima affidabilità ed un costante aggiornamento tecnologico in una cornice di sicurezza, di aderenza alle normative tecnico amministrative e di certezza programmata di spesa.

L'Università ha optato in sede di affidamento per una forma di garanzia integrativa ed estensiva rispetto al modello di garanzia legale, in quanto di tipo TUTTO COMPRESO, inclusiva degli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale garanzia convenzionale ha durata di 24 mesi (oltre quella di legge) comprensivi di una manutenzione per un totale di 36 mesi.

L'appaltatore dovrà fornire ogni attività necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso del periodo di copertura della garanzia, dovendosi intendere per malfunzionamento dell'apparecchiatura ogni difformità del prodotto rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica. L'appaltatore, pertanto, dovrà assicurare per tutto il periodo di garanzia, a propria cura e spese, la riparazione dei dispositivi malfunzionanti e l'eventuale sostituzione dei componenti danneggiati, procedendo al loro ritiro ove necessario.

L'eventuale sostituzione di parti di ricambio o di dispositivi accessori deve essere effettuata con parti/dispositivi/prodotti originali nuovi di fabbrica, garantendo la piena compatibilità con quella precedentemente fornita. La garanzia deve prevedere l'individuazione dell'apparato in errore, la disconnessione, il ritiro, la riconsegna, l'installazione e la verifica di funzionamento dell'apparato e di tutto il sistema, senza alcun onere e costo aggiuntivo per l'Amministrazione.

Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra identica; resta inteso, in tal caso, che l'appaltatore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento. In caso di ritardo rispetto al termine indicato sarà applicata la penale dell'1‰ (unpermille) dell'importo contrattuale.

Per le richieste di intervento in garanzia sui beni forniti, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un punto di contatto a singolo o multiplo canale, che preveda almeno una delle due seguenti modalità di contatto: e-mail o numero telefonico.

Il servizio di contatto deve essere erogato in lingua italiana, con copertura oraria pari almeno alla fascia lavorativa 09.00-18.00 da lunedì al venerdì, esclusi i festivi. Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato dell'appaltatore.

Art. 21.2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI SICUREZZA

Non sono presenti rischi di interferenza.

Art. 21.3 – VERIFICHE E CONTROLLI

Durante l'esecuzione dei servizi/forniture il D.E.C. si riserva la facoltà e il diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli sulla regolare esecuzione dei medesimi e di eseguire accertamenti sui prodotti e sulle attrezzature utilizzate, riservandosi la facoltà di ricusarli, ove fossero ritenuti non idonei nonché il diritto di fare ripetere l'esecuzione dei servizi qualora svolto senza osservare le prescrizioni del presente capitolato.

In caso di mancata esecuzione il relativo corrispettivo non verrà liquidato e saranno applicate le penali di cui all'art.9.

L'Università si asterrà dal formulare osservazioni direttamente ai dipendenti dell'Appaltatore e rivolgerà le eventuali osservazioni al referente tecnico dell'Appaltatore.

Art 21.4 – Responsabile del contratto

Per la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento dei servizi, deve mettere a disposizione dell'Università, per tutto il periodo del contratto, **un referente tecnico e un referente amministrativo**, segnalando al direttore dell'esecuzione del contratto i rispettivi numeri di telefono fisso, mobile e indirizzo di posta elettronica.

Si precisa che:

- **il referente tecnico** dovrà essere sempre rintracciabile, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto ai servizi; l'Università si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni necessità di natura tecnica che dovesse sorgere durante l'espletamento dei servizi. Tutte le comunicazioni formali inerenti alle suddette necessità saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità

- **Il referente amministrativo** dovrà essere rintracciabile nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 17.00; l'Università si rivolgerà a tale referente per la gestione delle fatture e per ogni aspetto di natura amministrativa.

Tutte le comunicazioni formali trasmesse ai suddetti referenti si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore; quanto sarà dichiarato e sottoscritto dai referenti, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento dei referenti, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 21.5 - Documenti allegati

Sono allegati al presente Capitolato, formandone parte integrante ed sostanziale i seguenti documenti:

- a) CSA

Firenze, 28/09/2018

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Prof.ssa Paola CHIARUGI